



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

U-MC/12

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

12/01/2012 U-nd/94/2012



Circ. n. **5** /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
e p.c. alle Federazioni e/o
Consulte degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità 2012) – entrata in vigore – importanti novità in tema di ordinamento professionale ed autocertificazione – adempimenti degli Ordini provinciali

Con la presente si comunica che il 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la legge 12 novembre 2011 n.183 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), ovvero la legge di stabilità 2012.

In essa sono contenute due norme importantissime per gli Ordini professionali.

La prima, da tempo all’attenzione degli organismi rappresentativi della Categoria, concerne, come noto, la riforma degli Ordini professionali e l’introduzione delle società tra professionisti (art.10 della legge, allegato).

La seconda, anch’essa rilevante, verte in tema di autocertificazione e mira ad eliminare *del tutto* la possibilità per le pubbliche amministrazioni (quindi anche per gli Ordini provinciali) di richiedere ai cittadini la presentazione di certificati e atti di notorietà per ottenere provvedimenti amministrativi (art.15 della legge, allegato).

La norma sulla riforma degli Ordini è stata oggetto poi di un successivo intervento di aggiustamento dapprima con il decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, e quindi con la relativa legge di conversione, legge 22 dicembre 2011 n.214, dando luogo ad una

disciplina frammentata in una pluralità di disposizioni, di non facile lettura.

In questa sede si concentrerà l'attenzione soprattutto sulle disposizioni in tema di autocertificazione, mentre si opererà un mero riassunto di quelle dedicate alla riforma delle professioni, in vista di uno studio di più ampio respiro che seguirà prossimamente.

RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Partendo dall'art.10 della legge n.183/2011, come modificato dall'art.33 del d.l. n.201/2011, convertito in l. 22/12/2011 n.214 ("Riforma degli Ordini professionali e società tra professionisti"), al principio che *gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati con decreto del Presidente della Repubblica entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*, si aggiunge ora quello che *le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) dell'art.3 del d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito in legge n.148/2011, sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo anzidetto e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012* (comma 5-bis dell'art.3 d.l. n.138/2011 e ss. mm.).

Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate in un testo unico da emanare ai sensi dell'art.17-bis della legge n.400/1998 (comma 5-ter dell'art.3 d.l. n.138/2011 e ss. mm.).

Ovvero, mentre in una prima versione la mancata riforma degli Ordini comportava di diritto la cessazione degli stessi Ordini, adesso non sono più gli organismi associativi a rischio di estinzione, bensì talune norme su cui gli stessi poggiano.

E il venir meno delle norme professionali vigenti in contrasto con i principi affermati dal comma 5 dell'art.3 del decreto-legge 13/08/2011 n.138 (il secondo decreto "anticrisi" del Governo Berlusconi dell'estate 2011) è legato alla approvazione ed entrata in vigore del Regolamento destinato a modificare la attuale disciplina delle professioni oppure, - con previsione introdotta in

sede di conversione del d.l. n.201/2011 - qualora ciò non accadesse, alla data perentoria del 13 agosto 2012.

Non si ha più, quindi, la “minaccia” della soppressione degli Ordini professionali, in caso di mancata autoregolamentazione, ma una duplice possibilità.

O la disciplina vigente delle professioni in contrasto con i principi di libera concorrenza viene meno per effetto della approvazione del Regolamento governativo destinato a porre la nuova disciplina, **oppure** – nel caso in cui, per i motivi più diversi, il Regolamento governativo non venisse approvato entro il 13 agosto 2012 – **il 13 agosto 2012 automaticamente saranno abrogate le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e di trasparenza contenuti nelle lettere da a) a g) del comma 5 dell’art.3 d.l. n.138/2011, come convertito dalla legge n.148/2011** (comma 5-bis dell’art.3 d.l. 13 agosto 2011 n.138, come convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, ultima versione).

E le lettere da a) a g) del comma 5 dell’art.3 del decreto-legge n.138 citato sono quelle che introducono i principi di libertà di accesso alla professione, di obbligo di formazione continua del professionista sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, di equo compenso del tirocinio (ove previsto), di pattuizione del compenso per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico e di riferimento alle tariffe professionali solo in una serie di casi determinati, di obbligo di stipula di un’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, di istituzione di organi di livello territoriale per l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari distinti dagli organismi con funzioni amministrative e con previsione di incompatibilità con la carica di Consigliere per i loro membri e, infine, di libertà della pubblicità informativa, avente un determinato oggetto, secondo criteri di verità, correttezza e non denigrazione (v. allegati).

I commi 3 e seguenti dell’art.10 *cit.*, introducono poi le **società tra professionisti** nel nostro ordinamento, dettando soltanto alcune regole di carattere generale.

E’ così prevista la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

I principi cui dovranno sottostare le società tra professionisti sono : a) esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci ; b) ammissione in qualità di soci soltanto di professionisti iscritti ad Ordini o Collegi "anche in differenti sezioni", ovvero soggetti non professionisti "soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento" ; c) l'esecuzione dell'incarico potrà essere eseguito solamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti di legge ; è l'utente a scegliersi il professionista all'interno della società e, in mancanza di indicazione, il nominativo del professionista deve essere previamente comunicato per iscritto dalla società all'utente ; d) esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall'albo di appartenenza con provvedimento definitivo.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società tra professionisti e **le società possono essere costituite anche per l'esercizio di più attività professionali**, ovvero possono, se rispettano i requisiti di legge, ad es., contemporaneamente svolgere prestazioni e attività tipiche della professione di Ingegnere e di quella di Avvocato (si pensi al settore degli appalti).

Previsione importantissima per gli Ordini provinciali è quella secondo cui **"I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta"** (comma 7 dell'art.10 legge n.183/2011), ovvero si afferma in maniera netta *la sottoposizione delle neocostituite società alla vigilanza e al controllo degli Ordini professionali sia per quanto concerne i singoli soci, sia come società nel loro complesso.*

Anche se in maniera sbrigativa e senza ulteriori chiarimenti, è quindi prevista l'iscrizione della società in quanto tale all'Ordine provinciale.

Altrettanto degna di particolare nota è la previsione secondo cui **è abrogata la legge 23 novembre 1939 n.1815, ovvero la legge contenente la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza**, su cui è poggiato per oltre settanta anni l'esercizio associato delle professioni (si tratta della normativa che prevedeva l'utilizzo della dizione "studio tecnico" per l'associazione tra professionisti).

Un'altra rilevante **novità** è stata introdotta dal comma 12 dell'art.10 della legge di stabilità **in tema di tariffe**, abrogando le parole "prendendo come riferimento le tariffe professionali" nel testo dell'art.3, comma 5, lett. *d*), del decreto legge n.138/2011 (convertito dalla legge n.148/2011).

Mentre in precedenza era rimasta la possibilità per le parti di utilizzare le tariffe professionali come riferimento per la determinazione del compenso, in forza di previsione di legge, adesso il legislatore ha voluto eliminare tale espressa facoltà.

Rimane comunque l'applicazione delle tariffe professionali "stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia" nei casi di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi (lettera *d*) del comma 5 dell'art.3 d.l. n.138/2011 e ss. mm.).

Appare comunque necessario un intervento chiarificatore della portata delle nuove disposizioni, ad evitare incertezze applicative.

NOVITA' IMPORTANTI IN TEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE

Di notevole importanza sono le novità in tema di autocertificazione e rilascio di certificati introdotte con la legge di stabilità 2012.

Questa previsione interessa soprattutto il personale degli Ordini provinciali a diretto contatto con il pubblico e con gli iscritti, in quanto molte cose sono destinate a cambiare a far data dal 1 gennaio 2012.

Qui l'articolo da esaminare con attenzione è l'art.15 della legge n.183/2011 ("*Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse*"), allegato.

La disposizione sostituisce o modifica gli articoli 40-41-43-72-74 e aggiunge l'articolo 44-bis al Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n.445).

Viene introdotto il rivoluzionario principio per cui **nei rapporti dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione va sempre utilizzata l'autocertificazione** e per ottenere un provvedimento amministrativo non possono più essere richiesti o presentati documenti prodotti da altri uffici pubblici.

In sintesi : d'ora in poi i certificati amministrativi potranno servire ed essere utilizzati soltanto nei rapporti tra i privati.

Quando invece un cittadino si dovrà rivolgere, per richiedere un provvedimento, ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di un servizio pubblico, sarà obbligato ad avvalersi dell'autocertificazione. Gli viene infatti fatto divieto di utilizzare il certificato nei confronti di un'altra amministrazione.

Allo stesso modo, è vietato al funzionario pubblico, per rilasciare un atto amministrativo, di richiedere al cittadino di esibire atti di notorietà o altro tipo di attestazioni : o l'amministrazione acquisisce d'ufficio le informazioni e i documenti pubblici necessari – rivolgendosi all'ufficio pubblico che ne è in possesso, previa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni da parte del cittadino – oppure deve accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

I commi 01 e 02 dell'art.40 DPR 445/2000, di recente introdotti, dispongono infatti :

“01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"».

In sede di commento delle citate novità il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha osservato che essa **mira a realizzare “una completa de-certificazione nei rapporti tra PA e privati**, in specie l'acquisizione diretta dei dati

presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà" (v. Direttiva n.14/2011 del 22/12/2011, allegata).

Si badi bene a non sottovalutare la novità, ritenendola ripetitiva di un principio già in vigore : in realtà, mentre in precedenza era rimesso alla scelta del cittadino se utilizzare lo strumento dell'autocertificazione oppure presentare alla PA procedente il certificato (si pensi al richiedente l'iscrizione che presenta all'Ordine il certificato dell'esame di Stato sostenuto), *questo adesso non è più possibile e il cittadino deve per forza autocertificare il possesso dei requisiti di legge o indicare all'amministrazione procedente dove reperire le informazioni richieste.*

C'è di più. Come ricorda la direttiva del Ministro, adesso sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura : **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**, per cui **le amministrazioni devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1 gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per assenza della predetta dicitura.**

Questo vuol dire che **gli Ordini provinciali, per legge, in sede di iscrizione all'albo non potranno più domandare (od accettare) agli interessati di presentare i certificati rilasciati dalle Università o da altre pubbliche amministrazioni e, qualora rilascino essi stessi delle attestazioni, dovranno obbligatoriamente apporvi in calce la scritta citata, a pena di nullità della certificazione rilasciata.**

I dipendenti pubblici che non si attenessero a questi principi, richiedendo o accettando certificati (o rilasciando certificati privi della necessaria dicitura), inoltre, per espressa previsione, **commetterebbero violazione dei doveri d'ufficio**, per effetto della modifica intervenuta all'art.74, comma 2, lett. a), DPR 445/2000.

Infine, **ogni amministrazione è tenuta ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e tale Ufficio deve predisporre e pubblicizzare sul sito Internet dell'Ente le**

misure organizzative adottate per garantire l'efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione degli idonei controlli, "anche a campione", sulle avvenute autocertificazioni.

Come si vede, si tratta di misure volte a semplificare la vita al cittadino-utente, liberandolo da una serie di adempimenti ed incombenze che d'ora in poi faranno carico soltanto all'apparato pubblico, chiamato ad uno sforzo di efficienza e capacità gestionale con l'obiettivo di eliminare la carta ed incentivare l'utilizzo quotidiano degli strumenti informatici e di Internet.

Ovviamente, in luogo del certificato prodotto dal cittadino, le amministrazioni dovranno attivarsi per acquisire d'ufficio (la mancata risposta alle richieste di verifica entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio) le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e per controllare che quanto autocertificato dall'interessato, anche per quanto concerne la sua regolarità contributiva, corrisponda a verità.

Il Consiglio Nazionale, dato il carattere di novità delle disposizioni qui richiamate in tema di semplificazione amministrativa, si rende comunque fin d'ora disponibile per qualunque richiesta di ulteriori informazioni od assistenza.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI MOBILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Si coglie l'occasione per segnalare (e trasmettere in allegato) una ulteriore disposizione introdotta con la legge di stabilità per il 2012, relativa alle eccedenze di personale nel settore pubblico (*"Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici"*).

Si tratta di una procedura che le amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o che rilevano eccedenze di personale devono obbligatoriamente seguire, dandone comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Rimandando alla lettura dell'art.16 legge n.183/2011 allegato, preme qui segnalare la questione perché la norma citata dispone che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla

ricognizione annuale di cui al comma 1 **non possono effettuare assunzioni** o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere e che *la mancata attivazione di dette procedure dà luogo a responsabilità disciplinare.*

E' importante, comunque, operare un attento ed approfondito esame di questo così come di tutti gli altri articoli della legge di stabilità 2012 allegati e della direttiva n.14/2011, per le loro ripercussioni sull'attività quotidiana degli Ordini provinciali.

Si rappresenta, infine, la ferma volontà del Consiglio di intraprendere tutte le iniziative necessarie per far sì che la riforma degli ordinamenti professionali avvenga in collaborazione e tramite il confronto con il sistema ordinistico.

Sarà cura del Consiglio Nazionale avvisare tramite circolare di ogni novità intervenuta al riguardo, comprese le azioni messe in campo a tutela delle prerogative della Categoria.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) Art.10 legge n. 183/2011 ;
- 2) Art.3 d.l. n.138/2011, come convertito dalla l. n.148/2011 ;
- 3) Art.15 legge n.183/2011 ;
- 4) Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione 22 dicembre 2011 n.14 ;
- 5) Art.16 legge n.183/2011.

L. 12-11-2011 n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

Art. 10 *Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti* ⁽¹¹⁾

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400». ⁽¹⁰⁾

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da

parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La *legge 23 novembre 1939, n. 1815*, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'*articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13*

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

[10] Comma così sostituito dall'*art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

[11] L'*art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* aveva inserito il comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 22 dicembre 2011, n. 214*).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 13-8-2011 n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

TITOLO II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3 *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: ⁽³⁷⁾

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

⁽³⁸⁾

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui

al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. ⁽³⁹⁾

[4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'*art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*. ⁽⁴⁶⁾

]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'*articolo 33, quinto comma, della Costituzione* per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ⁽⁴³⁾

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; ⁽³⁸⁾

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo

restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;⁽⁴⁷⁾

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;⁽⁴⁵⁾

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate

l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. ⁽⁴⁴⁾

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. ⁽³⁹⁾

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. ⁽³⁹⁾

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una

attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;⁽³⁸⁾

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.⁽³⁸⁾

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.⁽³⁹⁾

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:⁽³⁷⁾

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;⁽³⁸⁾

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*.⁽⁴⁰⁾

12. All'*articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, ovvero all'*articolo 34 del decreto legislativo 18*

agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314».

(41)

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente». (42)

[37] Alinea così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

[38] Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

[39] Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

[40] Comma inserito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

[41] Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

[42] Comma aggiunto dalla *legge di conversione 14 settembre*

2011, n. 148.

[43] Alinea così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[44] Comma inserito dall'*art. 10, comma 2, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, così modificato dal medesimo *art. 10, comma 2, L. 183/2011*, come modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*.

[45] Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[46] Comma abrogato dall'*art. 30, comma 6, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[47] Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 2-bis, L. 12 novembre 2011, n. 183*, come modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*.

L. 12-11-2011 n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

Art. 15 *Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 40* la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'*articolo 41*, il comma 2 è abrogato;

c) all'*articolo 43*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'*articolo 44* è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite

d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l'*articolo 72* è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'*articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

f) all'*articolo 74*, comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;

2) è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

2. All'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di

regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.


24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIRETTIVA N. 14/2011

Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0061547 P-
del 22/12/2011



6299995

Alle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

1. Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:

a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle



Presidente del Consiglio dei Ministri

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

"idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente **le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza**".

Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che " ... al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, **sulla base delle linee guida redatte da DigitPA**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000."

Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate.

Roma, 22 DIC. 2011

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Filippo..." followed by a stylized flourish.

L. 12-11-2011 n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

Art. 16 *Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici*

1. *L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:*

«Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto

previsto dall'*articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 30*.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 maggio 1988, n. 153*».

2. Le procedure di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽¹⁴⁾, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'*articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

[14] NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165».

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.